



COMUNE DI GENOVA

179 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-394 del 02/10/2019

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n.69 in data 24 ottobre 2019;

Su proposta dell'assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, - Politiche della Casa e Housing Sociale, Avv. Pietro Piciocchi;

Visto il D.lgs.18 agosto 2000, n.267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art.7 che prevede: "*omissis*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza....*omissis*....";

Visto l'art. 6 dello Statuto che prevede: "Il Comune, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dello statuto, emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza....*omissis*...";

Vista altresì la Legge Regionale 29 giugno 2004, n.10 e s.m.i. avente ad oggetto "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n.9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)" ed in particolare l'art. 3 che stabilisce, tra le varie competenze del Comune la possibilità di disciplinare con appositi regolamenti, sulla base degli indirizzi regionali, le procedure di assegnazione del patrimonio pubblico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2016 con la quale, in attuazione delle norme predette, è stato approvato il Regolamento per l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova;

Dato atto che:

- con Legge Regionale n. 13 del 6 giugno 2017 e Legge Regionale n. 29 del 27 dicembre 2018 sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 10/2004;

- con deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2018, n.613, avente ad oggetto “Nuovi indirizzi e criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 comma1 lett.b) e c) della l.r. n. 10/2004 e s.m.i.)” sono state approvate le modifiche e le integrazioni ai criteri per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, adottati con DGR n.1281 del 17 ottobre 2014, sostituendo completamente il testo previgente approvato con la suddetta deliberazione;

Preso atto che l’attuazione della L.R. 10/2004, che disciplina l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP) ha necessitato, da parte della Regione Liguria, di alcuni adeguamenti alla mutevole situazione delle condizioni socio-economiche dell’utenza che di essa beneficia che, principalmente per effetto della precarietà del rapporto di lavoro e delle conseguenti difficoltà economiche, non riescono a soddisfare sul mercato privato la loro domanda di residenza primaria;

Preso atto, altresì, che la modifica legislativa, tra l’altro:

- ha sancito l’emanazione biennale del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. e contestualmente elimina la possibilità di aggiornamento della graduatoria;
- ha espressamente individuato all’art. 8 - comma 01 (Assegnazione di alloggi in locazione) un elenco di tipologie di nuclei familiari tra le quali distribuire l’assegnazione degli alloggi disponibili, garantendo una riserva del 50 per cento ai nuclei al di sotto della povertà assoluta di cui al comma 2 bis, e al comma 2 ter l’assegnazione della rimanente quota degli alloggi ai restanti soggetti di cui al comma 01 in modo tale da garantire un’equa distribuzione tra le differenti tipologie di nuclei familiari presenti in graduatoria;
- ha attribuito all’A.R.T.E., quale Ente Gestore, le funzioni di gestione delle attività relative alla stipula degli atti convenzionali di locazione e, al momento della voltura dell’atto convenzionale di locazione, la verifica che non sussistano per il subentrante e altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nel rapporto di assegnazione;

Rilevato che il vigente Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplina:

- la validità quadriennale della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e aggiornamento annuale della stessa, attraverso apposite manifestazioni di interesse, rivolte ai soggetti inseriti utilmente nella suddetta graduatoria;
- l’attività relativa alla stipula degli atti convenzionali di locazione;
- i subentri nel rapporto di assegnazione in caso di decesso dell’assegnatario;

Evidenziata quindi l’esigenza di aggiornare le disposizioni regolamentari vigenti al fine di adeguarle alle mutate disposizioni legislative regionali, si ritiene di abrogare:

- lett. b) dell’Art. 1 – Oggetto;
- commi 4, 7 e 8 dell’Art.2 – Bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria;
- Art. 11 – Atto convenzionale di locazione;

- Art. 13 – Ampliamenti e subentri nell’atto convenzionale di locazione;

Attesa la necessità, sulla base dell’analisi dell’esperienza applicativa nel periodo 2016-2018 del Regolamento n. 34/2016, di provvedere ad alcune modifiche ed integrazioni al testo in oggi vigente nonché ad aggiornare la denominazione degli uffici comunali interessati dalla variazione della macrostruttura dell’Ente;

Valutato altresì necessario modificare la norma transitoria di cui all’Art. 22 del Regolamento prevedendo che la graduatoria approvata relativa al 1° aggiornamento per l’anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l’anno 2014 continui ad applicarsi fino all’approvazione della nuova graduatoria definitiva di cui al bando emanato a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate con il presente provvedimento al Regolamento stesso;

Considerato inoltre che le recenti modifiche alle disposizioni regionali sono volte ad orientare il corretto ed efficace svolgimento delle attività di competenza dei Comuni e degli enti gestori, a garantire un’uniformità di trattamento sul territorio regionale riconoscendo, peraltro, ai soggetti competenti in materia di assegnazione e gestione del patrimonio di ERP alcuni margini di valutazione connessi alle singole realtà territoriali;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a modificare il vigente Regolamento per l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 28 giugno 2016, come da testo coordinato allegato parte integrante della presente deliberazione (All. 2);

Visto l’art.59, comma 1, lett.c) del vigente Regolamento per il decentramento e partecipazione municipale che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari, al fine del rilascio di apposito parere;

Ritenuto di non acquisire il parere dei Municipi trattandosi di mero adeguamento normativo in assenza di profili di discrezionalità;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l’attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

Per i motivi espressi in premessa:

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova come da allegato parte integrante della presente deliberazione (All. 1);
2. di prendere atto del testo coordinato del Regolamento per l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova disposto con le modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento come da allegato parte integrante della presente deliberazione (All. 2);
3. di dare atto che la graduatoria approvata relativa al 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014 continui ad applicarsi fino all'approvazione della nuova graduatoria definitiva di cui al bando emanato a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate con il presente provvedimento al Regolamento stesso;
4. di non acquisire il parere dei Municipi trattandosi di mero adeguamento normativo in assenza di profili di discrezionalità;
5. di demandare alle Direzioni competenti l'attuazione del presente Regolamento;
6. di dare atto che la presente deliberazione è stata redatta nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 179 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-394 DEL 02/10/2019

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Testo a fronte modifiche regolamento
- Testo nuovo regolamento

Il Dirigente
[Dott.ssa Paola vinelli]

REGOLAMENTO VIGENTE	NUOVO REGOLAMENTO
<p>TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>Art.1 - Oggetto</p> <p>1 - Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.3, comma 4 della legge regionale 29 giugno 2004, n.10 "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n.9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)" e successive modifiche ed integrazioni e, in coerenza con la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n.1281, disciplina:</p> <p>a) le procedure di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito "ERP");</p> <p>b) gli atti convenzionali di locazione del patrimonio pubblico;</p> <p>c) le cause di annullamento e decadenza dall'assegnazione degli alloggi ERP.</p> <p>2 - Il presente Regolamento ha la finalità di migliorare la qualità della vita e la vivibilità dei quartieri ERP, presidiare la sicurezza, l'equilibrio sociale e l'ordine pubblico, incentivare formule associative, ludico-ricreative, sportive e culturali, contrastare le occupazioni abusive al fine di garantire il diritto all'assegnazione a chi legittimamente è in attesa di un alloggio pubblico, considerare prioritaria l'emergenza abitativa.</p> <p>3 - Sono considerati patrimonio immobiliare ERP, ai fini del presente Regolamento, gli alloggi:</p> <p>a) acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici per finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;</p> <p>b) realizzati o recuperati, nell'ambito dei piani di investimento, con la</p>	<p>TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>Art.1 - Oggetto</p> <p>1 - Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.3, comma 4 della legge regionale 29 giugno 2004, n.10 "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n.9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)" e successive modifiche ed integrazioni e, in coerenza con la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n.1281, in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplina:</p> <p>a) le procedure di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito "ERP");</p> <p>b) gli atti convenzionali di locazione del patrimonio pubblico;</p> <p>c) le cause di annullamento e decadenza dall'assegnazione degli alloggi ERP.</p> <p>2 - Il presente Regolamento ha la finalità di migliorare la qualità della vita e la vivibilità dei quartieri ERP, presidiare la sicurezza, l'equilibrio sociale e l'ordine pubblico, incentivare formule associative, ludico-ricreative, sportive e culturali, contrastare le occupazioni abusive al fine di garantire il diritto all'assegnazione a chi legittimamente è in attesa di un alloggio pubblico, considerare prioritaria l'emergenza abitativa.</p> <p>3 - Sono considerati patrimonio immobiliare ERP, ai fini del presente Regolamento, gli alloggi:</p> <p>a) acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici per finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;</p>

totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

b) realizzati o recuperati, nell’ambito dei piani di investimento, con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO E LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

Art.2 - Bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria

1 - Per l’assegnazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni di cui alla L.R.10/2004 e s.m.i. e i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n.1281, avente ad oggetto “Aggiornamento dei criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art.3 comma 1 lett.b) e c) della l.r. n.10/2004 e successive modifiche ed integrazioni)”.

2 - Ai fini dell’assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, il Comune emana apposito bando di concorso pubblico contenente la disciplina di presentazione della domanda da parte degli interessati, nonché gli altri elementi indicati dalla legge regionale.

3 - Il bando è pubblicato sul sito *web* del Comune e sul sito *web* dell’Ente Gestore.

4 - Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria, che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

5 - Il Comune istruisce le domande pervenute e forma la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti, in relazione alle sotto elencate condizioni possedute dal nucleo familiare, come specificato nel singolo bando di concorso pubblico:

- a) condizione familiare;
- b) condizione abitativa;
- c) situazione economica;

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO E LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

Art.2 - Bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria

1 - Per l’assegnazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni di cui alla L.R.10/2004 e s.m.i. e i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n.1281, avente ad oggetto “~~Aggiornamento dei criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art.3 comma 1 lett.b) e c) della l.r. n.10/2004 e successive modifiche ed integrazioni)~~” **in materia.**

2 - Ai fini dell’assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, il Comune emana apposito bando di concorso pubblico contenente la disciplina di presentazione della domanda da parte degli interessati, nonché gli altri elementi indicati dalla legge regionale. **Il Comune individua altresì l'ordine prioritario dei soggetti indicati all'art. 8 comma 01 lettere da b) a k) della L.R. 10/2004 e s.m.i..**

3 - Il bando è pubblicato sul sito *web* del Comune e sul sito *web* dell’Ente Gestore.

4 - ~~Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria, che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.~~

5 - Il Comune istruisce le domande pervenute e forma la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti, in relazione alle sotto elencate condizioni possedute dal nucleo familiare, come specificato nel singolo bando di concorso pubblico:

- a) condizione **i** familiare*i*;
- la condizione di persona sola deve essere anagraficamente**

<p>d) residenza.</p> <p>6 - Gli interessati possono presentare opposizione alle risultanze istruttorie ed il Comune riesamina le domande, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso. Conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, il Comune approva la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art.6 della L.R. 10/2004 e s.m.i., di norma entro centoottanta giorni dal termine di ricezione delle domande.</p> <p>7 - La graduatoria definitiva resta in vigore quattro anni e può essere aggiornata annualmente, ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. 10/2004 e s.m.i., mediante apposite manifestazioni di interesse rivolte sia a nuovi aspiranti assegnatari, sia a coloro che sono stati inseriti utilmente nella graduatoria e intendono far valere condizioni diverse.</p> <p>8 - Tutti coloro che sono inseriti utilmente nella graduatoria quadriennale sono tenuti annualmente a presentare la dichiarazione ISEE del nucleo familiare interessato.</p>	<p>comprovata</p> <p>b) condizioni abitative;</p> <p>c) situazione economica;</p> <p>d) periodo di residenza.</p> <p>c) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.</p> <p>6 - Gli interessati possono presentare opposizione alle risultanze istruttorie ed il Comune riesamina le domande, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso. Conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, il Comune approva la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art.6 della L.R. 10/2004 e s.m.i., di norma entro centoottanta giorni dal termine di ricezione delle domande.</p> <p>7 - La graduatoria definitiva resta in vigore quattro anni e può essere aggiornata annualmente, ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. 10/2004 e s.m.i., mediante apposite manifestazioni di interesse rivolte sia a nuovi aspiranti assegnatari, sia a coloro che sono stati inseriti utilmente nella graduatoria e intendono far valere condizioni diverse.</p> <p>8 - Tutti coloro che sono inseriti utilmente nella graduatoria quadriennale sono tenuti annualmente a presentare la dichiarazione ISEE del nucleo familiare interessato.</p>
<p>Art.3 - Commissione ERP</p> <p>1 - È istituita una specifica Commissione ERP interna all'Ente, costituita da componenti del Comune, dell'Ente Gestore nonché da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria e del Coordinamento Comitati dei quartieri ERP. La civica Amministrazione si avvale della suddetta Commissione nei casi di una contestuale disponibilità di più alloggi nel medesimo quartiere ERP.</p> <p>2 - La Commissione ha lo scopo di favorire l'equilibrio sociale e la vivibilità nei quartieri ERP, mediante assegnazioni che, pur nel rispetto</p>	<p>Art.3 - Commissione ERP</p> <p>1 - È istituita una specifica Commissione ERP interna all'Ente, costituita da componenti del Comune, dell'Ente Gestore nonché da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria e del Coordinamento Comitati dei quartieri ERP. La civica Amministrazione si avvale della suddetta Commissione nei casi di una contestuale disponibilità di più alloggi nel medesimo quartiere ERP.</p> <p>2 - La Commissione ha lo scopo di favorire l'equilibrio sociale e la vivibilità nei quartieri ERP, mediante assegnazioni che, pur nel rispetto</p>

<p>dell'ordine della graduatoria, tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap, nonché di quelle derivanti da peculiari situazioni sociali, come previsto dall'art.8, comma 6 della legge regionale.</p> <p>3 - Il Comune, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce la composizione della Commissione ERP, le competenze tecniche dei membri, le regole di funzionamento, nonché le regole sulle opposizioni alle decisioni assunte dalla stessa.</p> <p>4 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di funzionamento della Commissione.</p>	<p>dell'ordine della graduatoria tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap, nonché di quelle derivanti da peculiari situazioni sociali, come previsto dall'art.8, comma 6 della stessa legge regionale.</p> <p>3 - Il Comune, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce la composizione della Commissione ERP, le competenze tecniche dei membri, le regole di funzionamento, nonché le regole sulle opposizioni alle decisioni assunte dalla stessa.</p> <p>4 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di funzionamento della Commissione.</p>
<p>Art. 4 - Accertamento dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi</p> <p>1 - I requisiti ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP, sono previsti dall'<u>art.5 della L.R.10/2004</u> e s.m.i. e specificati con DGR n.1281/2014. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, alla data di assegnazione dell'alloggio e devono, altresì, permanere in costanza del rapporto locativo, così come stabilito dai punti 3 e 4 dei criteri regionali della deliberazione n.1281/2014.</p> <p>2 - I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono attestati mediante autocertificazione ai sensi del <u>DPR 28 dicembre 2000, n. 445</u> "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".</p> <p>3 - Lo status di assegnatario di alloggio ERP non consente la partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi. Qualora all'interno del nucleo familiare assegnatario sia presente un componente maggiorenne, che intenda ricercare una sistemazione alloggiativa autonoma, lo stesso può presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare di appartenenza.</p>	<p>Art. 4 - Accertamento dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi</p> <p>1 - I requisiti ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP, sono previsti dall'<u>art.5 della L.R.10/2004</u> e s.m.i. e specificati con apposita deliberazione regionale in materia. n.1281/2014. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, alla data di assegnazione dell'alloggio e devono, altresì, permanere in costanza di rapporto locativo, così come stabilito dai punti 3 e 4, dei criteri regionali della deliberazione n.1281/2014 dalla normativa regionale.</p> <p>2 - I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono attestati mediante autocertificazione ai sensi del <u>DPR 28 dicembre 2000, n. 445</u> "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".</p> <p>3 - Lo status di assegnatario di alloggio ERP non consente la partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi fatto salvo quanto previsto dall'apposita disciplina regionale in materia. Qualora all'interno del nucleo familiare assegnatario sia presente un componente maggiorenne, che intenda ricercare una sistemazione alloggiativa autonoma, lo stesso può presentare domanda separatamente dagli altri membri del nucleo familiare di appartenenza</p>

Art.5 – Riserva di alloggi alle Forze dell'ordine

1 - Il Comune può indire uno specifico bando di concorso pubblico riservato agli appartenenti alle Forze dell'ordine, per una quota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale, ai sensi dell'art.9 della L.R.10/2004 e s.m.i.

2 - Si prescinde dal possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati nel bacino d'utenza del Comune di Genova.

3 - Nel bando il Comune può stabilire specifici requisiti per l'accesso e condizioni valutabili per la predisposizione della graduatoria.

4 - Qualora gli alloggi messi a concorso non vengano assegnati, gli stessi potranno essere proposti secondo l'ordine della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al momento in vigore.

5 - Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore, purché sussistano i requisiti previsti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio ERP. Qualora si abbia il superamento del limite per la permanenza nell'assegnazione, l'Ente Gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile.

Art.6 – Assegnazione degli alloggi ERP

1 - Gli alloggi ERP vengono proposti in assegnazione sulla base della graduatoria definitiva, previa verifica del permanere dei requisiti per l'accesso previsti dal bando.

2 - Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, di norma nel rispetto degli standard abitativi previsti dalla scheda n.2 della DGR n.1281/2014, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale ai sensi dell'art.5 della L.R.10/2004 e s.m.i.

3 - La rinuncia all'alloggio proposto determina la cancellazione dalla

Art.5 – Riserva di alloggi alle Forze dell'ordine

1 - Il Comune può indire uno specifico bando di concorso pubblico riservato agli appartenenti alle Forze dell'ordine, per una quota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale, ai sensi dell'art.9 della L.R.10/2004 e s.m.i.

2 - Si prescinde dal possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati nel bacino d'utenza del Comune di Genova.

3 - Nel bando il Comune può stabilire specifici requisiti per l'accesso e condizioni valutabili per la predisposizione della graduatoria.

4 - Qualora gli alloggi messi a concorso non vengano assegnati, gli stessi potranno essere proposti secondo l'ordine della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al momento in vigore.

5 - Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore, purché sussistano i requisiti previsti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio ERP. Qualora si abbia il superamento del limite per la permanenza nell'assegnazione, l'Ente Gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile.

Art.6 – Assegnazione degli alloggi ERP

1 - Gli alloggi ERP vengono proposti in assegnazione sulla base della graduatoria definitiva, previa verifica del permanere dei requisiti per l'accesso previsti dal bando; **qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.**

1 bis - A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella

graduatoria, fatta eccezione per i seguenti motivi:

- a. alloggi in condizioni manutentive non adeguate;
- b. presenza di barriere architettoniche o di una distanza pari o superiore a 500 metri dalla prima fermata del Servizio Pubblico Locale, qualora nel nucleo familiare siano presenti ultrasessantacinquenni o persone affette da *deficit* motorio accertato dalla competente Autorità in misura pari o superiore al 74%;
- c) motivi di salute che richiedono la vicinanza a specifici presidi sanitari e socio-sanitari per cure specialistiche legate a gravi patologie. Tale necessità deve essere certificata dai competenti servizi sanitari;
- d) progetti di inclusione sociale finalizzati all'autonomia abitativa, su richiesta dell'interessato e dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali della ASL, uffici del Ministero della Giustizia. In tali situazioni l'assegnazione dell'alloggio può essere differita alla conclusione dei suddetti progetti.

4 - Nel caso di decesso del richiedente sia durante l'iter di valutazione della domanda, sia a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria o di quella definitiva subentra uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare inserito nella domanda.

domanda di partecipazione al bando.

1 ter - Il Comune assegna gli alloggi nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 01 dell'art. 8 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i., e precisamente:

- a. una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta di cui alla lettera a) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria;**
- b. la rimanente quota degli alloggi ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 lettere da b) a k) sulla base dell'ordine stabilito nel bando di concorso, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando occorre averne assegnato una alle restanti categorie.**

1 quarter - Nell'ambito della tipologia di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con il punteggio più elevato.

1 quinquies - Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

2 - Gli alloggi disponibili sono assegnati ~~secondo l'ordine stabilito nella graduatoria,~~ di norma nel rispetto degli standard abitativi previsti dalla scheda n.2 della ~~DGR n. 1281/2014~~ **della deliberazione regionale adottata in materia**, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale ai sensi dell'art.5 della L.R.10/2004 e s.m.i.

3 - La rinuncia all'alloggio proposto determina la cancellazione dalla graduatoria, fatta eccezione per i seguenti motivi:

- a. alloggi in condizioni manutentive non adeguate;
- b. presenza di barriere architettoniche o di una distanza pari o superiore a 500 metri dalla prima fermata del Servizio Pubblico Locale, qualora nel nucleo familiare siano presenti ultrasessantacinquenni o persone affette da *deficit* motorio accertato dalla competente Autorità in misura pari o superiore al 74%;
- c. motivi di salute che richiedono la vicinanza a specifici presidi sanitari e socio-sanitari per cure specialistiche legate a gravi patologie. Tale necessità deve essere certificata dai competenti servizi sanitari;

	<p>d. progetti di inclusione sociale finalizzati all'autonomia abitativa, su richiesta dell'interessato e dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali della ASL, uffici del Ministero della Giustizia. In tali situazioni l'assegnazione dell'alloggio può essere differita alla conclusione dei suddetti progetti.</p> <p>4 - Nel caso di decesso del richiedente sia durante l'iter di valutazione della domanda, sia a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria o di quella definitiva subentra uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare inserito nella domanda.</p>
<p>Art.7 – Sistemazioni provvisorie</p> <p>1 - Il Comune, ai sensi dell'art.9, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale dispone sistemazioni provvisorie per un periodo di tempo non eccedente i due anni nei confronti di quei nuclei familiari inseriti nella graduatoria vigente, che si trovino in emergenza abitativa, perché privi di alloggio a seguito di sfratto esecutivo.</p> <p>2 – Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) non avere sistemazione alloggiativa e non avere alcun tipo di risorsa per fronteggiare autonomamente la situazione di disagio abitativo;</p> <p>b) trovarsi in condizioni soggettive ed oggettive tali da poter programmare la possibilità di una assegnazione definitiva decorsi i due anni dalla sistemazione provvisoria;</p> <p>c) presenza di almeno una delle seguenti tipologie di componenti: minori, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità accertata pari o superiore al 74 per cento.</p> <p>3 - L'Ente Gestore stipula con i nuclei familiari una specifica convenzione della durata pari a quella prevista dal comma 1.</p> <p>4 - Il canone di locazione, ai sensi dell'art.9, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., è stabilito dal Comune d'intesa con l'Ente Gestore.</p> <p>5 - Nei casi di inosservanza delle prescrizioni convenzionali di cui al</p>	<p>Art.7 – Sistemazioni provvisorie</p> <p>1 - Il Comune, ai sensi dell'art.9, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale dispone sistemazioni provvisorie per un periodo di tempo non eccedente i due anni nei confronti di quei nuclei familiari inseriti nella graduatoria vigente, che si trovino in emergenza abitativa, perché privi di alloggio a seguito di sfratto esecutivo.</p> <p>2 – Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) non avere sistemazione alloggiativa e non avere alcun tipo di risorsa per fronteggiare autonomamente la situazione di disagio abitativo;</p> <p>b) trovarsi in condizioni soggettive ed oggettive tali da poter programmare la possibilità di una assegnazione definitiva decorsi i due anni dalla sistemazione provvisoria;</p> <p>c) presenza di almeno una delle seguenti tipologie di componenti: minori, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità accertata pari o superiore al 74 per cento.</p> <p>3 - L'Ente Gestore stipula con i nuclei familiari una specifica convenzione della durata pari a quella prevista dal comma 1.</p> <p>4 - Il canone di locazione, ai sensi dell'art.9, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., è stabilito dal Comune d'intesa con l'Ente Gestore.</p> <p>5 - Nei casi di inosservanza delle prescrizioni convenzionali di cui al</p>

<p>comma 3 si applicano gli <u>artt.16, 17 e 18 della L.R.10/2004</u> e s.m.i.</p> <p>6 - Il Comune può farsi carico di ulteriori casi di emergenza abitativa non rientranti nel comma 1, che limitino il diritto all'abitare del cittadino derivanti da situazioni di pericolo, da eventi imprevedibili ed urgenti in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.</p>	<p>comma 3 si applicano gli <u>artt.16, 17 e 18 della L.R.10/2004</u> e s.m.i.</p> <p>6 - Il Comune può farsi carico di ulteriori casi di emergenza abitativa non rientranti nel comma 1, che limitino il diritto all'abitare del cittadino derivanti da situazioni di pericolo, da eventi imprevedibili ed urgenti in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.</p>
<p>Art.8 – Progetti di coabitazione sociale</p> <p>1- Nell'ambito del patrimonio immobiliare gli Enti proprietari individuano alloggi adeguati da destinare ai progetti di coabitazione sociale.</p> <p>2 - La condivisione di un medesimo alloggio, finalizzata ad un reciproco sostegno anche di carattere economico, avviene su base volontaria tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti, mediante progetti di coabitazione definiti dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, previo percorso di preparazione alla convivenza.</p> <p>3 - I progetti di coabitazione sociale sono rivolti a fasce deboli della popolazione residente, che si trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale e sono in carico ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.</p> <p>4 -Tali progetti sono finalizzati a favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie.</p> <p>5 - Le persone che accedono al progetto di coabitazione devono possedere singolarmente i requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP ed esprimere consenso formale.</p> <p>6 - Il progetto di coabitazione sociale prevede che le persone co-assegnatarie partecipino alle spese di conduzione dell'alloggio. Ogni co-assegnatario è tenuto al pagamento del canone e delle spese di amministrazione in proporzione al nucleo familiare e alle condizioni economiche soggettive. Il progetto stesso definisce, inoltre, i criteri di assolvimento delle spese di affitto e di amministrazione nel periodo di ricerca di nuovi co-assegnatari.</p> <p>7 - In caso di recesso a qualsiasi titolo di uno dei co-assegnatari, il progetto di coabitazione è rivolto ad altro soggetto, in coerenza con quanto stabilito ai commi 2 e 5.</p>	<p>Art.8 – Progetti di coabitazione sociale</p> <p>1 - Nell'ambito del patrimonio immobiliare gli Enti proprietari individuano alloggi adeguati da destinare ai progetti di coabitazione sociale.</p> <p>2 - La condivisione di un medesimo alloggio, finalizzata ad un reciproco sostegno anche di carattere economico, avviene su base volontaria tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti, mediante progetti di coabitazione definiti dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, previo percorso di preparazione alla convivenza.</p> <p>3 - I progetti di coabitazione sociale sono rivolti a fasce deboli della popolazione residente, che si trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale e sono in carico ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.</p> <p>4 - Tali progetti sono finalizzati a favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie.</p> <p>5 - Le persone che accedono al progetto di coabitazione devono possedere singolarmente i requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP ed esprimere consenso formale.</p> <p>6 - Il progetto di coabitazione sociale prevede che le persone co-assegnatarie partecipino alle spese di conduzione dell'alloggio. Ogni co-assegnatario è tenuto al pagamento del canone e delle spese di amministrazione in proporzione al nucleo familiare e alle condizioni economiche soggettive. Il progetto stesso definisce, inoltre, i criteri di assolvimento delle spese di affitto e di amministrazione nel periodo di ricerca di nuovi co-assegnatari.</p> <p>7 - In caso di recesso a qualsiasi titolo di uno dei co-assegnatari, il progetto di coabitazione è rivolto ad altro soggetto, in coerenza con quanto stabilito ai commi 2 e 5.</p> <p>8 - L'inserimento nel progetto di coabitazione non esclude la possibilità</p>

<p>8 - L'inserimento nel progetto di coabitazione non esclude la possibilità che le persone presentino anche autonoma domanda di alloggio ERP.</p> <p>9 – I progetti di coabitazione sociale possono riguardare anche gli assegnatari ERP.</p>	<p>che le persone presentino anche autonoma domanda di alloggio ERP.</p> <p>9 – I progetti di coabitazione sociale possono riguardare anche gli assegnatari ERP.</p>
<p>Art.9 - Commissione per la coabitazione sociale</p> <p>1 - Per realizzare le finalità di coabitazione sociale previste dall'art.8, il Comune istituisce un'apposita Commissione tecnica, coordinata dalla Direzione Politiche Attive per la Casa, formata da operatori dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali esperti sul tema dell'abitare.</p> <p>2 - La Commissione ha lo scopo di esaminare le situazioni, valutare i progetti individuali, l'idoneità alla coabitazione, nell'ottica degli interventi integrati di supporto alla coabitazione stessa.</p> <p>3 - La Commissione in merito ai singoli casi può avvalersi della collaborazione degli operatori sociali pubblici e privati, impegnati nei percorsi assistenziali.</p> <p>4 - Il Comune, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce la composizione della Commissione tecnica, le competenze dei membri, le regole di funzionamento, nonché le regole sulle opposizioni alle decisioni assunte dalla stessa.</p> <p>5 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di funzionamento della Commissione.</p>	<p>Art.9 - Commissione per la coabitazione sociale</p> <p>1 - Per realizzare le finalità di coabitazione sociale previste dall'art.8, il Comune istituisce un'apposita Commissione tecnica, coordinata dalla Direzione Politiche Attive per la Casa comunale in materia di assegnazione alloggi, formata da operatori dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali esperti sul tema dell'abitare.</p> <p>2 - La Commissione ha lo scopo di esaminare le situazioni, valutare i progetti individuali, l'idoneità alla coabitazione, nell'ottica degli interventi integrati di supporto alla coabitazione stessa.</p> <p>3 - La Commissione in merito ai singoli casi può avvalersi della collaborazione degli operatori sociali pubblici e privati, impegnati nei percorsi assistenziali.</p> <p>4 - Il Comune, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce la composizione della Commissione tecnica, le competenze dei membri, le regole di funzionamento, nonché le regole sulle opposizioni alle decisioni assunte dalla stessa.</p> <p>5 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di funzionamento della Commissione.</p>
<p>Art.10 – Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari</p> <p>1 - Gli alloggi ERP devono essere assegnati in adeguate condizioni igienico sanitarie, manutentive e con gli impianti corrispondenti alle norme di sicurezza. Al fine di abbreviare i termini per l'assegnazione, il Comune d'intesa con l'Ente Gestore ha la facoltà di proporre ad ogni aspirante assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di</p>	<p>Art.10 – Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari</p> <p>1 - Gli alloggi ERP devono essere assegnati in adeguate condizioni igienico sanitarie, manutentive e con gli impianti corrispondenti alle norme di sicurezza. Al fine di abbreviare i termini per l'assegnazione, il Comune d'intesa con l'Ente Gestore ha la facoltà di proporre ad ogni aspirante assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione</p>

manutenzione ordinaria che comportino una spesa per un importo inferiore a 5.000,00 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione accertata dall'ISTAT. In tal caso l'assegnatario sottoscrive specifico atto di accettazione.

2 – L'Ente Gestore entro trenta giorni dal momento del rilascio di un alloggio trasmette al Comune le seguenti informazioni:

- perizia tecnica con specifica indicazione dei lavori da eseguire e relativi costi;
- tempi di esecuzione;
- valutazione degli oneri per eventuali sgomberi da masserizie e mobili presenti nell'alloggio;
- indicazioni delle certificazioni indispensabili in caso di impianti.

3 - Qualora l'assegnatario sia disponibile a manutentare l'alloggio, il Comune informa l'Ente Gestore, che provvede a stipulare una specifica convenzione con l'interessato riguardo a:

- importo riconosciuto dei lavori;
- tempi di esecuzione degli stessi, (massimo 60 giorni salvo cause non imputabili);
- manleva di responsabilità nei confronti dell'Ente Gestore, per eventuali danni causati a terzi, derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi. Nel caso di lavori eseguiti in economia o mediante ditta artigiana deve essere prodotta apposita polizza assicurativa da parte del capofamiglia.

4 - Gli oneri di manutenzione ordinaria sono assunti dall'assegnatario e vengono scomputati dalle somme dovute all'Ente Gestore, comprensive di canone di locazione e spese accessorie.

5 - L'alloggio, durante l'esecuzione dei lavori, è considerato area di cantiere e non è abitabile sino alla conclusione dei lavori stessi. Deve essere consentito l'accesso ai tecnici dell'Ente Gestore e del Comune incaricati delle verifiche necessarie. L'Ente Gestore verifica, a fine lavori, la corretta esecuzione degli stessi e informa il Comune ai fini della stipulazione dell'atto convenzionale di locazione.

6 - Nei casi di mancata esecuzione degli interventi manutentori nei tempi e con le modalità di cui al comma 3, non si procede all'assegnazione dell'alloggio.

ordinaria che comportino una spesa per un importo inferiore a 5.000,00 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione accertata dall'ISTAT. In tal caso l'assegnatario sottoscrive specifico atto di accettazione.

2 – L'Ente Gestore entro trenta giorni dal momento del rilascio di un alloggio trasmette al Comune le seguenti informazioni:

- perizia tecnica con specifica indicazione dei lavori da eseguire e relativi costi;
- tempi di esecuzione;
- valutazione degli oneri per eventuali sgomberi da masserizie e mobili presenti nell'alloggio;
- indicazioni delle certificazioni indispensabili in caso di impianti.

3 - Qualora l'assegnatario sia disponibile a manutentare l'alloggio, il Comune informa l'Ente Gestore, che provvede a stipulare una specifica convenzione con l'interessato riguardo a:

- importo riconosciuto dei lavori;
- tempi di esecuzione degli stessi, (massimo 60 giorni salvo cause non imputabili);
- manleva di responsabilità nei confronti dell'Ente Gestore, per eventuali danni causati a terzi, derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi. Nel caso di lavori eseguiti in economia o mediante ditta artigiana deve essere prodotta apposita polizza assicurativa da parte del capofamiglia.

4 - Gli oneri di manutenzione ordinaria sono assunti dall'assegnatario e vengono scomputati dalle somme dovute all'Ente Gestore, comprensive di canone di locazione e spese accessorie.

5 - L'alloggio, durante l'esecuzione dei lavori, è considerato area di cantiere e non è abitabile sino alla conclusione dei lavori stessi. Deve essere consentito l'accesso ai tecnici dell'Ente Gestore e del Comune incaricati delle verifiche necessarie. L'Ente Gestore verifica, a fine lavori, la corretta esecuzione degli stessi e informa il Comune ai fini della stipulazione dell'atto convenzionale di locazione.

6 - Nei casi di mancata esecuzione degli interventi manutentori nei tempi e con le modalità di cui al comma 3, non si procede all'assegnazione dell'alloggio **e qualora l'aspirante assegnatario non riconsegni immediatamente le chiavi dell'alloggio si configura come occupante**

<p>7 - La non accettazione della proposta di cui al comma 1 non è motivo di decadenza dalla graduatoria ERP.</p> <p>8 - Gli alloggi di cui al comma 1 vengono prioritariamente proposti ai nuclei familiari già inseriti in graduatoria che si trovino in emergenza abitativa, così come disciplinato dall'art.7.</p>	<p>senza titolo ai sensi dell'art. 17 L.R. 10/2004 e s.m.i. e verrà cancellato dalla graduatoria ERP.</p> <p>7 - La non accettazione della proposta di cui al comma 1 non è motivo di decadenza dalla graduatoria ERP.</p> <p>8 - Gli alloggi di cui al comma 1 vengono prioritariamente proposti ai nuclei familiari già inseriti in graduatoria che si trovino in emergenza abitativa, così come disciplinato dall'art.7.</p>
<p>TITOLO III</p> <p>GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP</p> <p>Art. 11 - Atto convenzionale di locazione</p> <p>1 - A seguito della sottoscrizione del verbale di accettazione della proposta di assegnazione, l'assegnatario stipula, ai sensi dell'art.11 della <u>L.R. 10/2004</u> e s.m.i., l'atto convenzionale di locazione con il Comune.</p> <p>2 - Qualora l'assegnatario, salvo giustificato e documentato impedimento, non stipuli l'atto, entro quindici giorni dalla convocazione, si determina l'automatica decadenza dall'assegnazione. La mancata sottoscrizione dell'atto comporta, ai sensi <u>dell'art.11, comma 3 della legge regionale</u>, la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.</p> <p>3 - Copia dell'atto è trasmessa all'Ente Gestore, il quale procede alla consegna dell'alloggio all'assegnatario ERP o a persona da lui delegata.</p> <p>4 - È ammessa la cointestazione dell'atto, su richiesta dell'assegnatario, ad altro componente maggiorenne del nucleo familiare. In tale evenienza, l'allontanamento definitivo di uno dei cointestatari deve essere esplicitamente comunicato al Comune con formale rinuncia all'assegnazione.</p> <p>5 - Il canone di locazione è determinato con riferimento alla normativa regionale vigente in materia di canone degli alloggi di edilizia</p>	<p>TITOLO III</p> <p>GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP</p> <p>Art. 11 - Atto convenzionale di locazione - abrogato</p> <p>1 - La stipula degli atti convenzionali di locazione è competenza dell'A.R.T.E., ai sensi dell'Art. 3 comma 5 lettera a) della L.R. 10/2004 e s.m.i.</p>

<p>residenziale pubblica.</p> <p>6 - Dalla data di stipulazione dell'atto l'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni, ovvero sessanta nel caso di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga concessa dall'Ente Gestore prevista dall'art.11, comma 4 della L.R. 10/2004 e s.m.i.</p> <p>7 - Il Comune e l'Ente Gestore verificano che l'alloggio venga occupato stabilmente sia anagraficamente che di fatto, entro i termini del comma 6.</p> <p>8 - La mancata occupazione stabile dell'alloggio comporta l'automatica decadenza dall'assegnazione e la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato.</p> <p>9 - L'Ente Gestore, in seguito alla consegna delle chiavi all'assegnatario, effettua il monitoraggio della regolarità nella conduzione dell'alloggio, anche sotto l'aspetto del controllo della permanenza di tutti i requisiti in capo all'intero nucleo familiare, compresa la corrispondenza dei dati relativi alla situazione anagrafica e quelli del nucleo assegnatario originario.</p>	
<p>Art.12 - Accertamento dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione</p> <p>1 - Per la permanenza negli alloggi ERP si applica quanto previsto dalla normativa regionale.</p> <p>2 - La permanenza dei requisiti è accertata dall'Ente Gestore con cadenza annuale. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune per l'accertamento della situazione del nucleo familiare.</p> <p>3 - I limiti ISEE previsti per l'accesso, l'assegnazione e la permanenza relativamente agli alloggi ERP, sono aggiornati annualmente, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT.</p> <p>4 - Qualora si verifichi il superamento del limite ISEE previsto, l'Ente Gestore informa l'assegnatario e il Comune, e si applica quanto stabilito dalla relativa normativa regionale.</p>	<p>Art.12 - Accertamento dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione</p> <p>1 - Per la permanenza negli alloggi ERP si applica quanto previsto dalla normativa regionale.</p> <p>2 - La permanenza dei requisiti è accertata dall'Ente Gestore con cadenza annuale. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune per l'accertamento della situazione del nucleo familiare.</p> <p>3 - I limiti ISEE previsti per l'accesso, l'assegnazione e la permanenza relativamente agli alloggi ERP, sono aggiornati annualmente, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT.</p> <p>4 - Qualora si verifichi il superamento del limite ISEE previsto, l'Ente Gestore informa l'assegnatario e il Comune, e si applica quanto stabilito dalla relativa normativa regionale.</p>
<p>Art.13 - Ampliamenti e subentri nell'atto convenzionale di</p>	<p>Art.13 - Ampliamenti e Subentri nell'atto convenzionale di locazione - abrogato</p>

locazione

1 - Entrano a far parte di diritto del nucleo familiare assegnatario dell'alloggio ERP, ai sensi dall'art.12 della L.R.10/2004 e s.m.i., i seguenti soggetti:

- a) il coniuge o il convivente di fatto dell'assegnatario;
- b) i figli dell'assegnatario nati o adottati in costanza di assegnazione;
- c) gli ascendenti di qualsiasi componente del nucleo assegnatario.

2 - È consentito, alle condizioni di cui all'art.12, comma 2 della L.R.10/2004, l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario, nei confronti dei figli, dei discendenti, dei collaterali fino al terzo grado e affini fino al secondo grado che, pur con nucleo familiare proprio, si trovino in condizione di emergenza abitativa dovuta a:

- a) perdita dell'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo;
- b) mancanza di alloggio e contestuale domicilio in luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza o ricovero, ovvero utilizzo di locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del Comune o a totale carico dello stesso.

3 - È consentito, altresì, alle condizioni di cui all'art.12, comma 2 della L.R.10/2004 e s.m.i., l'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e, nel caso, il subentro, nei confronti di un diverso nucleo familiare titolare di un alloggio ERP il cui assegnatario rinunci volontariamente all'assegnazione dello stesso. L'alloggio così liberato, ai sensi dell'art.12, comma 8 della legge regionale, è reso disponibile per una nuova assegnazione.

4 - I soggetti del comma 1 subentrano nel rapporto di assegnazione nel caso di decesso dell'assegnatario, purché la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al verificarsi di tale evento. Per gli effetti del presente comma è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non

1 – La procedura di ampliamento del nucleo familiare è applicata dall'Ente Gestore (A.R.T.E.) ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 10/2004 e s.m.i.

2 – La procedura di subentro nel rapporto di assegnazione è applicata dall'Ente Gestore (A.R.T.E.) ai sensi dell'art. 12 bis. comma 6 della L.R. 10/2004 e s.m.i.

temporaneo dell'assegnatario.

5 – I seguenti soggetti subentrano nel rapporto di assegnazione, purché la convivenza continuativa risulti dimostrata anagraficamente nei tre anni che precedono il decesso dell'assegnatario o dell'allontanamento non temporaneo dello stesso:

- a) i componenti il nucleo familiare presenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio ERP;
- b) i figli dell'assegnatario che non sono nati o adottati in costanza di assegnazione;
- c) gli ultrasettantacinquenni, inclusi coloro che, nell'anno solare del decesso dell'assegnatario, compiano i settantacinque anni.

6 - I nipoti discendenti in linea retta dall'assegnatario subentrano nell'assegnazione, in caso di decesso del medesimo, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) siano inseriti nel nucleo familiare in età prescolare o di frequenza della scuola primaria ed ivi presenti senza soluzione di continuità;
- b) siano residenti nell'alloggio in modo continuativo nei cinque anni che precedono il decesso dell'assegnatario per comprovata finalità di assistenza socio sanitaria. A tal fine l'assegnatario dell'alloggio ERP deve avere il riconoscimento dell'invalidità civile al 100 per cento con incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o il riconoscimento dell'handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

7 – Ai fini del subentro il termine dei cinque anni di cui alla lettera b) del comma 6, quando si tratti di minore affidato all'assegnatario per effetto di provvedimento giudiziale, si riduce a tre.

8 – Ai fini del subentro si prescinde dal possesso del requisito della convivenza anagrafica continuativa, quando si tratti dei soggetti di cui ai commi 5 e 6 inseriti in strutture residenziali o luoghi di pena.

9 – Nei casi di separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili si provvede all'eventuale richiesta di voltura dell'atto convenzionale di locazione ai sensi dell'art.12, comma 9 della legge regionale 10.

<p>Art. 14 - Cause di annullamento</p> <p>1 - Il Comune, ai sensi dell'art.16, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., dispone l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio ERP nei seguenti casi:</p> <p>a) contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;</p> <p>b) ottenimento dell'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultate false.</p>	<p>Art. 14 - Cause di annullamento</p> <p>1 - Il Comune, ai sensi dell'art.16, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., dispone l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio ERP nei seguenti casi:</p> <p>a) contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione;</p> <p>b) ottenimento dell'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultate false.</p>
<p>Art. 15 – Cause di decadenza</p> <p>1 - In presenza delle condizioni previste dall'art.16, comma 2 e seguenti della L.R. 10/2004 e s.m.i. il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, qualora anche uno solo dei componenti il nucleo familiare:</p> <p>a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio;</p> <p>b) non abiti nell'alloggio o ne muti la sua destinazione d'uso. L'alloggio deve essere stabilmente e continuativamente occupato, sia anagraficamente che di fatto, a partire dalla data di stipulazione dell'atto convenzionale di locazione di cui all'art.11;</p> <p>c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;</p> <p>d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione dell'alloggio, salvo quanto indicato nella successiva lettera e);</p> <p>e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.12;</p> <p>f) risulti moroso per un periodo di tempo superiore a tre mensilità, anche non continuative, salvo quanto disposto dall'art.19, comma 5 della L.R.10/2004 e s.m.i., che fissa un termine pari a dodici mesi, valevole solamente nei casi di sopravvenuta disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare;</p> <p>g) apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente Gestore all'alloggio, ai</p>	<p>Art. 15 – Cause di decadenza</p> <p>1 - In presenza delle condizioni previste dall'art.16, comma 2 e seguenti della L.R. 10/2004 e s.m.i. il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, qualora anche uno solo dei componenti il nucleo familiare:</p> <p>a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio;</p> <p>b) non abiti nell'alloggio o ne muti la sua destinazione d'uso. L'alloggio deve essere stabilmente e continuativamente occupato, sia anagraficamente che di fatto, a partire dalla data di stipulazione dell'atto convenzionale di locazione di cui all'art.11 ai sensi dell'art.11 della L.R. 10/2004 e s.m.i.;</p> <p>c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;</p> <p>d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione dell'alloggio, salvo quanto indicato nella successiva lettera e);</p> <p>e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.12;</p> <p>f) risulti moroso per un periodo di tempo superiore a tre mensilità, anche non continuative, salvo quanto disposto dall'art.19, comma 5 della L.R.10/2004 e s.m.i., che fissa un termine pari a dodici mesi, valevole solamente nei casi di sopravvenuta disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare;</p> <p>g) apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente Gestore all'alloggio, ai</p>

<p>locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista nell'atto convenzionale di locazione;</p> <p>h) adotti comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi. La decadenza, si applica ai comportamenti posti in essere sia dal conduttore e dai componenti il nucleo familiare, sia da parte di soggetti ospitati a qualsiasi titolo;</p> <p>i) mantenga un comportamento gravemente asociale, tale da determinare turbativa alla sicurezza e tranquillità dei condomini, antigienicità ed ingestibilità dell'alloggio e delle parti comuni, comprese le adiacenze. In presenza dei suddetti comportamenti e prima dell'avvio del procedimento di decadenza, l'Ente Gestore diffida l'assegnatario a mantenere una condotta consona alla convivenza civile. In caso di reiterate segnalazioni, sottoscritte da almeno i due terzi dei condomini e confermate dai verbali delle forze dell'ordine, che attestino la presenza di tali comportamenti, il Comune avvia la procedura di decadenza;</p> <p>j) sia ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza nell'assegnazione dell'alloggio.</p> <p>2 - I coniugi non conviventi anagraficamente, entrambi assegnatari di alloggi ERP, ai sensi dell'art.16, comma 2-ter della L.R.10/2004 e s.m.i., debbono optare per uno dei due alloggi, a pena di decadenza dall'assegnazione di entrambi gli alloggi.</p>	<p>locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista nell'atto convenzionale di locazione;</p> <p>h) adotti comportamenti penalmente rilevanti, violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi. La decadenza, si applica ai comportamenti posti in essere sia dal conduttore e dai componenti il nucleo familiare, sia da parte di soggetti ospitati a qualsiasi titolo. In presenza dei suddetti comportamenti e prima dell'avvio del procedimento di decadenza, l'Ente Gestore diffida l'assegnatario a mantenere una condotta consona alla convivenza civile. In caso di reiterate segnalazioni, sottoscritte da almeno i due terzi dei condomini e confermate dai verbali delle forze dell'ordine, che attestino la presenza di tali comportamenti, il Comune avvia la procedura di decadenza;</p> <p>i) mantenga un comportamento gravemente asociale, tale da determinare turbativa alla sicurezza e tranquillità dei condomini, antigienicità ed ingestibilità dell'alloggio e delle parti comuni, comprese le adiacenze. In presenza dei suddetti comportamenti e prima dell'avvio del procedimento di decadenza, l'Ente Gestore diffida l'assegnatario a mantenere una condotta consona alla convivenza civile. In caso di reiterate segnalazioni, sottoscritte da almeno i due terzi dei condomini e confermate dai verbali delle forze dell'ordine, che attestino la presenza di tali comportamenti, il Comune avvia la procedura di decadenza;</p> <p>j) sia ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza nell'assegnazione dell'alloggio.</p> <p>2 - I coniugi non conviventi anagraficamente, entrambi assegnatari di alloggi ERP, ai sensi dell'art.16, comma 2-ter della L.R.10/2004 e s.m.i., debbono optare per uno dei due alloggi, a pena di decadenza dall'assegnazione di entrambi gli alloggi.</p>
<p>Art. 16 – Procedimento di annullamento e decadenza</p> <p>1 - I provvedimenti di annullamento e decadenza dall'assegnazione degli alloggi ERP, in applicazione dell'art.16 della L.R.10/2004 e s.m.i. e del punto 12 della DGR n.1281/2014, sono disposti, anche su proposta</p>	<p>Art. 16 – Procedimento di annullamento e decadenza</p> <p>1 - I provvedimenti di annullamento e decadenza dall'assegnazione degli alloggi ERP, in applicazione dell'art.16 della L.R.10/2004 e s.m.i. e del punto 12 della DGR n. 1281/2014 e della deliberazione regionale di</p>

dell'Ente Gestore, direttamente dal Comune, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

2 - Avuta notizia dell'esistenza di una delle cause di annullamento o decadenza di cui all'art.16 della L.R.10/2004 e s.m.i., il Comune, espletati eventuali ulteriori accertamenti, comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale dello stesso, l'avvio del procedimento di annullamento o decadenza, assegnandogli un termine di quindici giorni, trenta per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di scritti difensivi eventualmente corredati da documentazione.

3 - Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune adotta il provvedimento di annullamento o decadenza e lo notifica all'assegnatario, fissando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell'immobile vuoto da persone e cose. Tale provvedimento comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio ai sensi dell'art.16, comma 3 della legge regionale.

4 - Scaduto il termine, per il rilascio dell'alloggio, l'Ente Gestore applica un'indennità di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l'ERP con una maggiorazione del 30 per cento.

5 - In caso di rilascio volontario dell'alloggio l'assegnatario provvede a liberare l'immobile a propria cura e spese, nonché a disdettare e chiudere le utenze, come stabilito dall'art.16, comma 3 della legge regionale.

6 - Il procedimento di annullamento e decadenza si conclude con l'esecuzione dello sgombero coatto, nel caso in cui l'alloggio non venga rilasciato volontariamente. Per l'esecuzione dello sgombero il Comune si avvale dell'intervento della Polizia Municipale, o in caso di necessità, delle Forze dell'ordine.

7 - Ai fini dell'inserimento nel piano degli sgomberi, il Comune effettua valutazioni preventive di natura socio-sanitaria nei confronti di quei nuclei familiari in situazioni di particolare fragilità sociale.

8 - Lo sgombero può essere differito per motivi di ordine pubblico,

riferimento, sono disposti, anche su proposta dell'Ente Gestore, direttamente dal Comune, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

2 - Avuta notizia dell'esistenza di una delle cause di annullamento o decadenza di cui all'art.16 della L.R.10/2004 e s.m.i., il Comune, espletati eventuali ulteriori accertamenti, comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale dello stesso, l'avvio del procedimento di annullamento o decadenza, assegnandogli un termine di quindici giorni, trenta per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di scritti difensivi eventualmente corredati da documentazione.

3 - Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune adotta il provvedimento di annullamento o decadenza e lo notifica all'assegnatario, fissando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell'immobile vuoto da persone e cose. Tale provvedimento comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio ai sensi dell'art.16, comma 3 della legge regionale.

4 - Scaduto il termine, per il rilascio dell'alloggio, l'Ente Gestore applica un'indennità di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l'ERP con una maggiorazione del 30 per cento.

5 - In caso di rilascio volontario dell'alloggio l'assegnatario provvede a liberare l'immobile a propria cura e spese, nonché a disdettare e chiudere le utenze, come stabilito dall'art.16, comma 3 della legge regionale.

6 - Il procedimento di annullamento e decadenza si conclude con l'esecuzione dello sgombero coatto, nel caso in cui l'alloggio non venga rilasciato volontariamente. Per l'esecuzione dello sgombero il Comune si avvale dell'intervento della Polizia Municipale **Locale**, o in caso di necessità, delle Forze dell'ordine.

7 - Ai fini dell'inserimento nel piano degli sgomberi, il Comune effettua valutazioni preventive di natura socio-sanitaria nei confronti di quei nuclei familiari in situazioni di particolare fragilità sociale.

<p>certificazione del medico presente al momento dello sgombero medesimo, arresti domiciliari non ancora noti al Comune, grave situazione sanitaria certificata da struttura pubblica e ritenuta incompatibile con l'estromissione anche di un solo componente del nucleo familiare presente nell'immobile.</p> <p>9 - Tutti i beni mobili e le masserizie rinvenuti nell'alloggio e non immediatamente rimossi entrano nella disponibilità dell'ente proprietario.</p> <p>10 - Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono sostenute dall'Ente proprietario, che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.</p> <p>11 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP chi ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando medesimo. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.</p>	<p>8 - Lo sgombero può essere differito per motivi di ordine pubblico, certificazione del medico presente al momento dello sgombero medesimo, arresti domiciliari non ancora noti al Comune, grave situazione sanitaria certificata da struttura pubblica e ritenuta incompatibile con l'estromissione anche di un solo componente del nucleo familiare presente nell'immobile.</p> <p>9 - Tutti i beni mobili e le masserizie rinvenuti nell'alloggio e non immediatamente rimossi entrano nella disponibilità dell'ente proprietario.</p> <p>10 - Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono sostenute dall'Ente proprietario, che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.</p> <p>11 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP chi ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando medesimo a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.</p> <p>12 – Nei casi di valutazione negativa dell'istanza di ampliamento da parte dell'Ente Gestore si applica l'art. 16 della L.R.10/2004 e s.m.i.</p>
---	---

<p>Art. 17 – Decadenza per morosità</p> <p>1 - All'assegnatario moroso nel pagamento del canone e delle quote per i servizi accessori si applicano le procedure previste dagli artt.16 e 19 della L.R.10/2004 e s.m.i. e dal punto 12 della DGR n.1281/2014.</p> <p>2 - Il mancato pagamento del canone e delle quote per servizi accessori dovuti, per tre mensilità anche non continuative, determina la messa in mora da parte dell'Ente Gestore il quale ingiunge il pagamento ai sensi dell'art.19 della L.R.10/2004 e s.m.i.</p> <p>3 - A seguito della mancata corresponsione di quanto stabilito al comma 2, l'Ente Gestore propone al Comune la decadenza.</p> <p>4 - Il Comune, entro trenta giorni dalla notizia del mancato pagamento, espletati eventuali ulteriori accertamenti, comunica all'assegnatario mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale dello stesso, l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi degli artt.16 e 19 della L.R.10/2004 e s.m.i.,</p>	<p>Art. 17 – Decadenza per morosità</p> <p>1 - All'assegnatario moroso nel pagamento del canone e delle quote per i servizi accessori si applicano le procedure previste dagli artt.16 e 19 della L.R.10/2004 e s.m.i. e dal punto 12 della DGR n. 1281/2014 e della deliberazione regionale di riferimento.</p> <p>2 - Il mancato pagamento del canone e delle quote per servizi accessori dovuti, per tre mensilità anche non continuative, determina la messa in mora da parte dell'Ente Gestore il quale ingiunge il pagamento ai sensi dell'art.19 della L.R.10/2004 e s.m.i.</p> <p>3 - A seguito della mancata corresponsione di quanto stabilito al comma 2, l'Ente Gestore propone al Comune la decadenza.</p> <p>4 - Il Comune, entro trenta giorni dalla notizia del mancato pagamento, espletati eventuali ulteriori accertamenti, comunica all'assegnatario mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale dello stesso, l'avvio del procedimento di decadenza</p>
---	---

<p>fissando un termine non superiore a trenta giorni per il pagamento o la rateizzazione del debito.</p> <p>5 - Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni, il Comune con provvedimento dirigenziale notifica la decadenza all'assegnatario, fissando un ulteriore termine non superiore a trenta giorni, valevole sia per la liquidazione della somma non riscossa, sia per la rateizzazione della morosità o in mancanza per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.</p> <p>6 - Il provvedimento di decadenza comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio ai sensi dell'art.16, comma 3 della legge regionale.</p> <p>7 - La procedura amministrativa si conclude con la revoca del provvedimento di decadenza, nel caso in cui l'assegnatario regolarizzi la propria posizione debitoria, oppure, in caso contrario, con lo sgombero.</p> <p>8 - Lo sgombero può essere differito per motivi di ordine pubblico, certificazione del medico presente al momento dello sgombero medesimo, arresti domiciliari non ancora noti al Comune, grave situazione sanitaria certificata da struttura pubblica e ritenuta incompatibile con l'estromissione anche di un solo componente del nucleo familiare presente nell'immobile.</p> <p>9 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di un alloggio ERP chi ha subito un provvedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando medesimo. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.</p>	<p>dall'assegnazione ai sensi degli artt.16 e 19 della L.R.10/2004 e s.m.i., fissando un termine non superiore a trenta giorni per il pagamento o la rateizzazione del debito.</p> <p>5 - Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni, il Comune con provvedimento dirigenziale notifica la decadenza all'assegnatario, fissando un ulteriore termine non superiore a trenta giorni, valevole sia per la liquidazione della somma non riscossa, sia per la rateizzazione della morosità o in mancanza per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.</p> <p>6 - Il provvedimento di decadenza comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio ai sensi dell'art.16, comma 3 della legge regionale.</p> <p>7 - La procedura amministrativa si conclude con la revoca del provvedimento di decadenza, nel caso in cui l'assegnatario regolarizzi la propria posizione debitoria, oppure, in caso contrario, con lo sgombero.</p> <p>8 - Lo sgombero può essere differito per motivi di ordine pubblico, certificazione del medico presente al momento dello sgombero medesimo, arresti domiciliari non ancora noti al Comune, grave situazione sanitaria certificata da struttura pubblica e ritenuta incompatibile con l'estromissione anche di un solo componente del nucleo familiare presente nell'immobile.</p> <p>9 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di un alloggio ERP chi ha subito un provvedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando medesimo a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.</p>
<p>Art. 18 – Occupazione senza titolo di alloggi</p> <p>1 - Nei casi di occupazione senza titolo degli alloggi ERP ai sensi dell'art.17 della L.R. 10/2004 e s.m.i. si applica la procedura prevista</p>	<p>Art. 18 – Occupazione senza titolo di alloggi</p> <p>1 - Nei casi di occupazione senza titolo degli alloggi ERP ai sensi dell'art.17 della L.R. 10/2004 e s.m.i. si applica la procedura prevista</p>

<p>dall'art.16.</p> <p>2 - Si applica il comma 1 anche ai richiedenti il subentro nel rapporto di assegnazione che non possiedono i requisiti previsti dall'art.12, comma 3 e seguenti della legge regionale.</p> <p>3 - Si applica il comma 1 anche ai richiedenti il subentro nel rapporto di assegnazione che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art.12, comma 3 e seguenti della legge regionale, siano in condizione di morosità.</p> <p>4 - Qualora i richiedenti di cui al comma 3 regolarizzino la propria posizione debitoria, anche con dilazioni, il procedimento di rilascio dell'alloggio è sospeso e successivamente revocato ad avvenuta regolarizzazione della medesima. In tal caso i richiedenti possono subentrare nell'atto convenzionale di locazione dell'assegnatario.</p> <p>5 - Si applica il comma 1 anche ai soggetti che, pur avendo avuto una sistemazione provvisoria di cui all'art. 7 alla scadenza dei termini previsti dalla convenzione stipulata con l'Ente Gestore, non siano in posizione utile nella graduatoria per l'assegnazione e non riconsegnino volontariamente l'alloggio ERP.</p> <p>6 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di un alloggio ERP, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.</p>	<p>dall'art.16.</p> <p>2 - Si applica il comma 1 anche ai richiedenti il subentro nel rapporto di assegnazione che non possiedono i requisiti previsti dall'art.12, comma 3 e seguenti della legge regionale.</p> <p>3 - Si applica il comma 1 anche ai richiedenti il subentro nel rapporto di assegnazione che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art.12, comma 3 e seguenti della legge regionale, siano in condizione di morosità.</p> <p>4 - Qualora i richiedenti di cui al comma 3 regolarizzino la propria posizione debitoria, anche con dilazioni, il procedimento di rilascio dell'alloggio è sospeso e successivamente revocato ad avvenuta regolarizzazione della medesima. In tal caso i richiedenti possono subentrare nell'atto convenzionale di locazione dell'assegnatario.</p> <p>5 - Si applica il comma 1 anche ai soggetti che, pur avendo avuto una sistemazione provvisoria di cui all'art. 7 alla scadenza dei termini previsti dalla convenzione stipulata con l'Ente Gestore, non siano in posizione utile nella graduatoria per l'assegnazione e non riconsegnino volontariamente l'alloggio ERP.</p> <p>6 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di un alloggio ERP, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.</p> <p>7 - Nei casi di valutazione negativa dell'istanza di subentro nel rapporto di assegnazione da parte dell'Ente Gestore, si applica l'art. 17 della L.R.10/2004 e s.m.i</p>
<p>Art. 19 – Occupazione abusiva di alloggi</p> <p>1 - L'occupazione senza titolo di alloggi conseguita con atti o comportamenti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art.17, comma 3 della L.R.10/2004 e s.m.i., concretizza la fattispecie di occupazione abusiva. In tale ipotesi, il Comune persegue gli occupanti ai sensi dell'art.633 del codice penale.</p> <p>2 - Qualora sia segnalata un'occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica l'Ente Gestore o il Comune, procede alla richiesta</p>	<p>Art. 19 – Occupazione abusiva di alloggi</p> <p>1 - L'occupazione senza titolo di alloggi conseguita con atti o comportamenti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art.17, comma 3 della L.R.10/2004 e s.m.i., concretizza la fattispecie di occupazione abusiva. In tale ipotesi, il Comune persegue gli occupanti ai sensi dell'art.633 del codice penale.</p> <p>2 - Qualora sia segnalata un'occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica l'Ente Gestore o il Comune, procede alla richiesta di</p>

di accertamento alla Polizia Municipale, con contestuale denuncia penale nei confronti di tutti gli occupanti maggiorenni presenti di fatto nell'immobile, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

3 - Accertata l'occupazione abusiva da parte del Comune o dell'Ente Gestore, il Comune stesso, ricorrendo i presupposti dell'art.7 della Legge 241/1990 e s.m.i., emana immediatamente il provvedimento amministrativo nei confronti degli occupanti, con assegnazione di un termine di trenta giorni per il rilascio volontario dell'alloggio ERP.

4 - Nel caso di mancata riconsegna dell'alloggio, il Comune esegue coattivamente lo sgombero, avvalendosi della Polizia Municipale o in caso di necessità, delle Forze dell'ordine, senza inviare comunicazione all'occupante sulla data dell'intervento.

5 - Qualora gli occupanti rioccupino lo stesso immobile, lo stesso provvedimento opera come titolo esecutivo nei loro confronti.

6 - Tutti i beni mobili e le masserizie rinvenute nell'immobile e non immediatamente rimosse a cura degli esecutati entrano nella disponibilità dell'Ente proprietario dell'alloggio ERP.

7 - L'occupante abusivo non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni successivi alla data del recupero dell'immobile, conseguito sia con sgombero coatto, sia con rilascio volontario. In ogni caso non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

accertamento alla Polizia Municipale, con contestuale denuncia penale nei confronti di tutti gli occupanti maggiorenni presenti di fatto nell'immobile, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

3 - Accertata l'occupazione abusiva da parte del Comune o dell'Ente Gestore, il Comune stesso, ricorrendo i presupposti dell'art.7 della Legge 241/1990 e s.m.i., emana immediatamente il provvedimento amministrativo nei confronti degli occupanti, con assegnazione di un termine di trenta giorni per il rilascio volontario dell'alloggio ERP.

4 - Nel caso di mancata riconsegna dell'alloggio, il Comune esegue coattivamente lo sgombero, avvalendosi della Polizia Municipale o in caso di necessità, delle Forze dell'ordine, senza inviare comunicazione all'occupante sulla data dell'intervento.

5 - Qualora gli occupanti rioccupino lo stesso immobile, lo stesso provvedimento opera come titolo esecutivo nei loro confronti.

6 - Tutti i beni mobili e le masserizie rinvenute nell'immobile e non immediatamente rimosse a cura degli esecutati entrano nella disponibilità dell'Ente proprietario dell'alloggio ERP.

7 - L'occupante abusivo non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni successivi alla data del recupero dell'immobile, conseguito sia con sgombero coatto, sia con rilascio volontario. In ogni caso non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

<p>Art. 20 – Situazioni e casi particolari</p> <p>1 - In attuazione all'art.13, comma 5 della L.R.10/2004 e s.m.i., sono previsti interventi di sostegno per prevenire e rimuovere situazioni di morosità incolpevole e per attenuare eventuali situazioni di disagio, ove siano presenti anziani, minori, invalidi che necessitano di particolare tutela.</p> <p>2 - Sono previsti, a tale scopo, momenti di raccordo e di confronto strutturati fra Ente Gestore, Comune e servizi sociali, socio-sanitari territoriali, finalizzati ad attenuare le suddette situazioni di fragilità sociale, anche attraverso l'utilizzo del fondo di sostegno economico all'utenza di cui all'art.20 della L.R.10/2004 e s.m.i.</p> <p>3 - Il Comune nei limiti della disponibilità dei vincoli di bilancio comunale, partecipa al fondo di cui all'art.20 della L.R.10/2004 e s.m.i., unitamente a Regione ed Ente Gestore.</p> <p>4 - La quota delle risorse comunali del fondo di sostegno economico all'utenza previsto dall'art.20 della l.r. 10/2004 e s.m.i. saranno prioritariamente destinate alle situazioni di morosità incolpevole, al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.</p>	<p>Art. 20 – Situazioni e casi particolari</p> <p>1 - In attuazione all'art.13, comma 5 della L.R.10/2004 e s.m.i., sono previsti interventi di sostegno per prevenire e rimuovere situazioni di morosità incolpevole e per attenuare eventuali situazioni di disagio, ove siano presenti anziani, minori, invalidi che necessitano di particolare tutela.</p> <p>2 - Sono previsti, a tale scopo, momenti di raccordo e di confronto strutturati fra Ente Gestore, Comune e servizi sociali, socio-sanitari territoriali, finalizzati ad attenuare le suddette situazioni di fragilità sociale, anche attraverso l'utilizzo del fondo di sostegno economico all'utenza di cui all'art.20 della L.R.10/2004 e s.m.i.</p> <p>3 - Il Comune nei limiti della disponibilità dei vincoli di bilancio comunale, partecipa al fondo di cui all'art.20 della L.R.10/2004 e s.m.i., unitamente a Regione ed Ente Gestore.</p> <p>4 - La quota delle risorse comunali del fondo di sostegno economico all'utenza previsto dall'art.20 della l.r. 10/2004 e s.m.i. saranno prioritariamente destinate alle situazioni di morosità incolpevole, al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.</p>
<p>Art. 21 – Ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, mobilità dell'utenza</p> <p>1. Le procedure di ampliamento del nucleo familiare, ospitalità temporanea, mobilità dell'utenza sono applicate dall'Ente Gestore secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.</p>	<p>Art. 21 – Ampliamento del nucleo familiare, subentro nel rapporto di assegnazione, ospitalità temporanea, mobilità dell'utenza</p> <p>1. Le procedure di ampliamento del nucleo familiare, subentro nel rapporto di assegnazione, ospitalità temporanea, mobilità dell'utenza sono applicate dall'Ente Gestore secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.</p>
<p>TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 22 – Disposizioni transitorie</p> <p>1 - Le domande presentate per l'assegnazione degli alloggi ERP relative al bando anno 2014, continuano ad essere disciplinate dalla normativa previgente al presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto nell'art.2, commi 7 e 8 e nell'art.6, comma 3.</p>	<p>TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</p> <p>Art. 22 – Disposizioni transitorie</p> <p>1 - Le domande presentate per l'assegnazione degli alloggi ERP relative al bando anno 2014, continuano ad essere disciplinate dalla normativa previgente al presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto nell'art.2, commi 7 e 8 e nell'art.6, comma 3 Sino all'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito delle modifiche apportate al presente Regolamento, le assegnazioni degli alloggi avvengono sulla</p>

	base della graduatoria definitiva relativa al 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014.
Art. 23 – Commissioni 1 - La Commissione ERP interna all'Ente prevista nell'art.3 e la Commissione per la coabitazione sociale prevista nell'art.9 sono costituite entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.	Art. 23 – Commissioni 1 - La Commissione ERP interna all'Ente prevista nell'art.3 e la Commissione per la coabitazione sociale prevista nell'art.9 sono costituite entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento
Art.23-bis 1 - La Direzione Politiche Attive per la Casa relaziona annualmente al Consiglio Comunale sull'applicazione del Regolamento ERP.	Art.23-bis 1 - La Direzione Politiche Attive per la Casa comunale competente in materia di assegnazione alloggi relaziona annualmente al Consiglio Comunale sull'applicazione del Regolamento ERP.
Art. 24 – Disposizioni finali 1 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la disciplina della L.R.10/2004 e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi.	Art. 24 – Disposizioni finali 1 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la disciplina della L.R.10/2004 e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi.

Regolamento

Assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Comune di Genova

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto

1 - Il presente Regolamento, in attuazione dell'art.3, comma 4 della legge regionale 29 giugno 2004, n.10 "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n.9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)" e successive modifiche ed integrazioni e, in coerenza con la deliberazione della Giunta regionale in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplina:

a) le procedure di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito "ERP");

b) *abrogato*

c) le cause di annullamento e decadenza dall'assegnazione degli alloggi ERP.

2 - Il presente Regolamento ha la finalità di migliorare la qualità della vita e la vivibilità dei quartieri ERP, presidiare la sicurezza, l'equilibrio sociale e l'ordine pubblico, incentivare formule associative, ludico-ricreative, sportive e culturali, contrastare le occupazioni abusive al fine di garantire il diritto all'assegnazione a chi legittimamente è in attesa di un alloggio pubblico, considerare prioritaria l'emergenza abitativa.

3 - Sono considerati patrimonio immobiliare ERP, ai fini del presente Regolamento, gli alloggi:

a) acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici per finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica;

b) realizzati o recuperati, nell'ambito dei piani di investimento, con la totale copertura finanziaria delle risorse derivanti dai proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO E LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

Art. 2 - Bando di concorso pubblico e formazione della graduatoria

1 - Per l'assegnazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni di cui alla L.R.10/2004 e s.m.i. e i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale in materia.

2 - Ai fini dell'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili, il Comune emana apposito bando di concorso pubblico contenente la disciplina di presentazione della domanda da parte degli interessati, nonché gli altri elementi indicati dalla legge regionale. Il Comune individua altresì l'ordine prioritario dei soggetti indicati all'art. 8 comma 01 lettere da b) a k) della L.R. 10/2004 e s.m.i..

3 - Il bando è pubblicato sul sito *web* del Comune e sul sito *web* dell'Ente Gestore.

4 – *abrogato*

5 - Il Comune istruisce le domande pervenute e forma la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti, in relazione alle sotto elencate condizioni possedute dal nucleo familiare, come specificato nel singolo bando di concorso pubblico:

a) condizioni familiari;

la condizione di persona sola deve essere anagraficamente comprovata

b) condizioni abitative;

c) situazione economica;

d) periodo di residenza;

c) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva.

6 - Gli interessati possono presentare opposizione alle risultanze istruttorie ed il Comune riesamina le domande, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso stesso. Conclusa la fase dell'esame delle opposizioni, il Comune approva la graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dall'art.6 della L.R. 10/2004 e s.m.i., di norma entro centoottanta giorni dal termine di ricezione delle domande.

7 – *abrogato*

8 - *abrogato*

Art.3 - Commissione ERP-

1 - È istituita una specifica Commissione ERP interna all'Ente, costituita da componenti del Comune, dell'Ente Gestore nonché da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria e del Coordinamento Comitati dei quartieri ERP. La civica Amministrazione si avvale della suddetta Commissione nei casi di una contestuale disponibilità di più alloggi nel medesimo quartiere ERP.

2 - La Commissione ha lo scopo di favorire l'equilibrio sociale e la vivibilità nei quartieri ERP, mediante assegnazioni che, pur nel rispetto dell'ordine della graduatoria tengano conto delle particolari esigenze della terza età e dei portatori di handicap, nonché di quelle derivanti da peculiari situazioni sociali, come previsto dall'art.8, comma 6 della stessa legge regionale.

3 - Il Comune, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce la composizione della Commissione ERP, le competenze tecniche dei membri, le regole di funzionamento, nonché le regole sulle opposizioni alle decisioni assunte dalla stessa.

4 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di funzionamento della Commissione.

Art. 4 - Accertamento dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi

1 - I requisiti ai fini dell'assegnazione degli alloggi ERP, sono previsti dall'art.5 della L.R.10/2004 e s.m.i. e specificati con apposita deliberazione regionale in materia. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, alla data di assegnazione dell'alloggio e devono, altresì, permanere in costanza di rapporto locativo, così come stabilito dalla normativa regionale.

2 - I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono attestati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

3 - Lo status di assegnatario di alloggio ERP non consente la partecipazione al bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi fatto salvo quanto previsto dall'apposita disciplina regionale in materia.

Art. 5 – Riserva di alloggi alle Forze dell'ordine

1 - Il Comune può indire uno specifico bando di concorso pubblico riservato agli appartenenti alle Forze dell'ordine, per una quota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente nel territorio comunale, ai sensi dell'art.9 della L.R.10/2004 e s.m.i.

2 - Si prescinde dal possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi, ad eccezione della non titolarità di diritti reali su beni immobili ubicati nel bacino d'utenza del Comune di Genova.

3 - Nel bando il Comune può stabilire specifici requisiti per l'accesso e condizioni valutabili per la predisposizione della graduatoria.

4 - Qualora gli alloggi messi a concorso non vengano assegnati, gli stessi potranno essere proposti secondo l'ordine della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al momento in vigore.

5 - Il collocamento in congedo del dipendente appartenente alle Forze dell'ordine non comporta la perdita del diritto all'assegnazione dell'alloggio a suo favore, purché sussistano i requisiti previsti per la permanenza nell'assegnazione di un alloggio ERP. Qualora si abbia il superamento del limite per la permanenza nell'assegnazione, l'Ente Gestore propone la mobilità in alloggio a canone moderato, ove disponibile.

Art.6 – Assegnazione degli alloggi ERP

1 - Gli alloggi ERP vengono proposti in assegnazione sulla base della graduatoria definitiva, previa verifica del permanere dei requisiti per l'accesso previsti dal bando; qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti il Comune provvede alla cancellazione della posizione in graduatoria.

1 bis - A chiusura della procedura concorsuale il Comune, per ogni richiedente in graduatoria, individua la/le tipologia/e di nucleo familiare di appartenenza secondo le indicazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando.

1 ter - Il Comune assegna gli alloggi nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 01 dell'art. 8 della L.R. n. 10/2004 e s.m.i., e precisamente:

- a. una quota non superiore al 50% degli alloggi da assegnare ai nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà assoluta di cui alla lettera a) del medesimo articolo utilmente collocati in graduatoria;
- b. la rimanente quota degli alloggi ai soggetti indicati al ridetto art. 8 comma 01 lettere da b) a k) sulla base dell'ordine stabilito nel bando di concorso, con l'avvertenza che per attribuire una seconda unità abitativa alla prima tipologia di soggetti individuata dal bando occorre averne assegnato una alle restanti categorie.

1 quarter - Nell'ambito della tipologia di appartenenza l'alloggio è assegnato al concorrente con il punteggio più elevato.

1 quinquies - Se il richiedente ha indicato nella domanda più tipologie di nucleo familiare sarà considerato unicamente appartenente alla categoria che è possibile soddisfare prioritariamente rispetto alle altre.

2 - Gli alloggi disponibili sono assegnati di norma nel rispetto degli standard abitativi previsti dalla scheda n.2 della deliberazione regionale adottata in materia, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale ai sensi dell'art.5 della L.R.10/2004 e s.m.i.

3 - La rinuncia all'alloggio proposto determina la cancellazione dalla graduatoria, fatta eccezione per i seguenti motivi:

- a. alloggi in condizioni manutentive non adeguate;
- b. presenza di barriere architettoniche o di una distanza pari o superiore a 500 metri dalla prima fermata del Servizio Pubblico Locale, qualora nel nucleo familiare siano presenti ultrasessantacinquenni o persone affette da *deficit* motorio accertato dalla competente Autorità in misura pari o superiore al 74%;
- c. motivi di salute che richiedono la vicinanza a specifici presidi sanitari e socio-sanitari per cure specialistiche legate a gravi patologie. Tale necessità deve essere certificata dai competenti servizi sanitari;
- d. progetti di inclusione sociale finalizzati all'autonomia abitativa, su richiesta dell'interessato e dei servizi sociali, socio-sanitari territoriali della ASL, uffici del Ministero della Giustizia. In tali situazioni l'assegnazione dell'alloggio può essere differita alla conclusione dei suddetti progetti.

4 - Nel caso di decesso del richiedente sia durante l'iter di valutazione della domanda, sia a seguito dell'approvazione della graduatoria provvisoria o di quella definitiva subentra uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare inserito nella domanda.

Art. 7 – Sistemazioni provvisorie

1 - Il Comune, ai sensi dell'art.9, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., con provvedimento dirigenziale dispone sistemazioni provvisorie per un periodo di tempo non eccedente i due anni nei confronti di quei nuclei familiari inseriti nella graduatoria vigente, che si trovino in emergenza abitativa, perché privi di alloggio a seguito di sfratto esecutivo.

2 – Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non avere sistemazione alloggiativa e non avere alcun tipo di risorsa per fronteggiare autonomamente la situazione di disagio abitativo;
- b) trovarsi in condizioni soggettive ed oggettive tali da poter programmare la possibilità di una assegnazione definitiva decorsi i due anni dalla sistemazione provvisoria;

c) presenza di almeno una delle seguenti tipologie di componenti: minori, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità accertata pari o superiore al 74%.

3 - L'Ente Gestore stipula con i nuclei familiari una specifica convenzione della durata pari a quella prevista dal comma 1.

4 - Il canone di locazione, ai sensi dell'art.9, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., è stabilito dal Comune d'intesa con l'Ente Gestore.

5 - Nei casi di inosservanza delle prescrizioni convenzionali di cui al comma 3 si applicano gli artt. 16, 17 e 18 della L.R.10/2004 e s.m.i.

6 - Il Comune può farsi carico di ulteriori casi di emergenza abitativa non rientranti nel comma 1, che limitino il diritto all'abitare del cittadino derivanti da situazioni di pericolo, da eventi imprevedibili ed urgenti in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.

Art. 8 – Progetti di coabitazione sociale

1 - Nell'ambito del patrimonio immobiliare gli Enti proprietari individuano alloggi adeguati da destinare ai progetti di coabitazione sociale.

2 - La condivisione di un medesimo alloggio, finalizzata ad un reciproco sostegno anche di carattere economico, avviene su base volontaria tra persone appartenenti a nuclei familiari differenti, mediante progetti di coabitazione definiti dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali, previo percorso di preparazione alla convivenza.

3 - I progetti di coabitazione sociale sono rivolti a fasce deboli della popolazione residente, che si trovano in condizione di disagio economico, sociale e personale e sono in carico ai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.

4 - Tali progetti sono finalizzati a favorire il raccordo degli interventi abitativi di edilizia residenziale pubblica con le politiche sociali e sanitarie.

5 - Le persone che accedono al progetto di coabitazione devono possedere singolarmente i requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP ed esprimere consenso formale.

6 - Il progetto di coabitazione sociale prevede che le persone co-assegnatarie partecipino alle spese di conduzione dell'alloggio. Ogni co-assegnatario è tenuto al pagamento del canone e delle spese di

amministrazione in proporzione al nucleo familiare e alle condizioni economiche soggettive. Il progetto stesso definisce, inoltre, i criteri di assolvimento delle spese di affitto e di amministrazione nel periodo di ricerca di nuovi co-assegnatari.

7 - In caso di recesso a qualsiasi titolo di uno dei co-assegnatari, il progetto di coabitazione è rivolto ad altro soggetto, in coerenza con quanto stabilito ai commi 2 e 5.

8 - L'inserimento nel progetto di coabitazione non esclude la possibilità che le persone presentino anche autonoma domanda di alloggio ERP.

9 - I progetti di coabitazione sociale possono riguardare anche gli assegnatari ERP.

Art. 9 - Commissione per la coabitazione sociale

1 - Per realizzare le finalità di coabitazione sociale previste dall'art.8, il Comune istituisce un'apposita Commissione tecnica, coordinata dalla Direzione comunale in materia di assegnazione alloggi, formata da operatori dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali esperti sul tema dell'abitare.

2 - La Commissione ha lo scopo di esaminare le situazioni, valutare i progetti individuali, l'idoneità alla coabitazione, nell'ottica degli interventi integrati di supporto alla coabitazione stessa.

3 - La Commissione in merito ai singoli casi può avvalersi della collaborazione degli operatori sociali pubblici e privati, impegnati nei percorsi assistenziali.

4 - Il Comune, con successivo provvedimento dirigenziale, definisce la composizione della Commissione tecnica, le competenze dei membri, le regole di funzionamento, nonché le regole sulle opposizioni alle decisioni assunte dalla stessa.

5 - Per tutto quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di funzionamento della Commissione.

Art. 10 – Manutenzione ordinaria a cura degli assegnatari

1 - Gli alloggi ERP devono essere assegnati in adeguate condizioni igienico sanitarie, manutentive e con gli impianti corrispondenti alle norme di sicurezza. Al fine di abbreviare i termini per l'assegnazione, il Comune d'intesa con l'Ente Gestore ha la facoltà di proporre ad ogni aspirante assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria che comportino una spesa per un importo inferiore a 5.000,00 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione accertata dall'ISTAT. In tal caso l'assegnatario sottoscrive specifico atto di accettazione.

2 – L'Ente Gestore entro trenta giorni dal momento del rilascio di un alloggio trasmette al Comune le seguenti informazioni:

- perizia tecnica con specifica indicazione dei lavori da eseguire e relativi costi;
- tempi di esecuzione;
- valutazione degli oneri per eventuali sgomberi da masserizie e mobili presenti nell'alloggio;
- indicazioni delle certificazioni indispensabili in caso di impianti.

3 - Qualora l'assegnatario sia disponibile a manutentare l'alloggio, il Comune informa l'Ente Gestore, che provvede a stipulare una specifica convenzione con l'interessato riguardo a:

- importo riconosciuto dei lavori;
- tempi di esecuzione degli stessi, (massimo 60 giorni salvo cause non imputabili);
- manleva di responsabilità nei confronti dell'Ente Gestore, per eventuali danni causati a terzi, derivanti dall'esecuzione dei lavori stessi. Nel caso di lavori eseguiti in economia o mediante ditta artigiana deve essere prodotta apposita polizza assicurativa da parte del capofamiglia.

4 - Gli oneri di manutenzione ordinaria sono assunti dall'assegnatario e vengono scomputati dalle somme dovute all'Ente Gestore, comprensive di canone di locazione e spese accessorie.

5 - L'alloggio, durante l'esecuzione dei lavori, è considerato area di cantiere e non è abitabile sino alla conclusione dei lavori stessi. Deve essere consentito l'accesso ai tecnici dell'Ente Gestore e del Comune incaricati delle verifiche necessarie. L'Ente Gestore verifica, a fine lavori, la corretta esecuzione degli stessi e informa il Comune ai fini della stipulazione dell'atto convenzionale di locazione

6 - Nei casi di mancata esecuzione degli interventi manutentori nei tempi e con le modalità di cui al comma 3, non si procede all'assegnazione dell'alloggio e qualora l'aspirante assegnatario non riconsegna immediatamente le chiavi dell'alloggio si configura come occupante senza titolo ai sensi dell'art. 17 L.R. 10/2004 e s.m.i. e verrà cancellato dalla graduatoria ERP.

7 - La non accettazione della proposta di cui al comma 1 non è motivo di decadenza dalla graduatoria ERP.

8 - Gli alloggi di cui al comma 1 vengono prioritariamente proposti ai nuclei familiari già inseriti in graduatoria che si trovino in emergenza abitativa, così come disciplinato dall'art.7.

TITOLO III

GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP

Art. 11 - Atto convenzionale di locazione - *abrogato*

1 - La stipula degli atti convenzionali di locazione è competenza dell'A.R.T.E., ai sensi dell'Art. 3 comma 5 lettera a) della L.R. 10/2004 e s.m.i.

Art. 12 - Accertamento dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione

1 - Per la permanenza negli alloggi ERP si applica quanto previsto dalla normativa regionale.

2 - La permanenza dei requisiti è accertata dall'Ente Gestore con cadenza annuale. È fatta salva ogni altra verifica ritenuta opportuna da parte del Comune per l'accertamento della situazione del nucleo familiare.

3 - I limiti ISEE previsti per l'accesso, l'assegnazione e la permanenza relativamente agli alloggi ERP, sono aggiornati annualmente, sulla base della variazione accertata dall'ISTAT.

4 - Qualora si verifichi il superamento del limite ISEE previsto, l'Ente Gestore informa l'assegnatario e il Comune, e si applica quanto stabilito dalla relativa normativa regionale.

Art.13 - Ampliamenti e Subentri nell'atto convenzionale di locazione - *abrogato*

1 - La procedura di ampliamento del nucleo familiare è applicata dall'Ente Gestore (A.R.T.E.) ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 10/2004 e s.m.i.

2 - La procedura di subentro nel rapporto di assegnazione è applicata dall'Ente Gestore (A.R.T.E.) ai sensi dell'art. 12 bis. comma 6 della L.R. 10/2004 e s.m.i.

Art. 14 - Cause di annullamento

1 - Il Comune, ai sensi dell'art.16, comma 1 della L.R.10/2004 e s.m.i., dispone l'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio ERP nei seguenti casi:

a) contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione.

b) ottenimento dell'assegnazione dell'alloggio ERP sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione risultate false.

Art. 15 – Cause di decadenza

1 - In presenza delle condizioni previste dall'art.16, comma 2 e seguenti della L.R. 10/2004 e s.m.i. il Comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, qualora anche uno solo dei componenti il nucleo familiare:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio;

- b) non abiti nell'alloggio o ne muti la sua destinazione d'uso. L'alloggio deve essere stabilmente e continuativamente occupato, sia anagraficamente che di fatto, a partire dalla data di stipulazione dell'atto convenzionale di locazione ai sensi dell'art.11 della L.R. 10/2004 e s.m.i.
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite.
- d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione dell'alloggio, salvo quanto indicato nella successiva lettera e);
- e) fruisca di una situazione economica del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.12;
- f) risulti moroso per un periodo di tempo superiore a tre mensilità, anche non continuative, salvo quanto disposto dall'art.19, comma 5 della L.R.10/2004 e s.m.i., che fissa un termine pari a dodici mesi, valevole solamente nei casi di sopravvenuta disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare;
- g) apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente Gestore all'alloggio, ai locali accessori, agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista nell'atto convenzionale di locazione,
- h) violi gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza o le regolamentazioni comunque denominate concernenti l'uso degli alloggi. La decadenza, si applica ai comportamenti posti in essere sia dal conduttore e dai componenti il nucleo familiare, sia da parte di soggetti ospitati a qualsiasi titolo. In presenza dei suddetti comportamenti e prima dell'avvio del procedimento di decadenza, l'Ente Gestore diffida l'assegnatario a mantenere una condotta consona alla convivenza civile. In caso di reiterate segnalazioni, sottoscritte da almeno i due terzi dei condomini e confermate dai verbali delle forze dell'ordine, che attestino la presenza di tali comportamenti, il Comune avvia la procedura di decadenza;
- i) mantenga un comportamento gravemente asociale, tale da determinare turbativa alla sicurezza e tranquillità dei condomini, antigienicità ed ingestibilità dell'alloggio e delle parti comuni, comprese le adiacenze. In presenza dei suddetti comportamenti e prima dell'avvio del procedimento di decadenza, l'Ente Gestore diffida l'assegnatario a mantenere una condotta consona alla convivenza civile. In caso di reiterate segnalazioni, sottoscritte da almeno i due terzi dei condomini e confermate dai verbali delle forze dell'ordine, che attestino la presenza di tali comportamenti, il Comune avvia la procedura di decadenza;
- j) sia ripetutamente inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni relative all'accertamento della situazione economica del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza nell'assegnazione dell'alloggio.

2 - I coniugi non conviventi anagraficamente, entrambi assegnatari di alloggi ERP, ai sensi dell'art.16, comma 2-ter della L.R.10/2004 e s.m.i., debbono optare per uno dei due alloggi, a pena di decadenza dall'assegnazione di entrambi gli alloggi.

Art. 16 – Procedimento di annullamento e decadenza

1 - I provvedimenti di annullamento e decadenza dall'assegnazione degli alloggi ERP, in applicazione dell'art.16 della L.R.10/2004 e s.m.i. e della deliberazione regionale di riferimento, sono disposti, anche su proposta dell'Ente Gestore, direttamente dal Comune, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

2 - Avuta notizia dell'esistenza di una delle cause di annullamento o decadenza di cui all'art.16 della L.R.10/2004 e s.m.i., il Comune, espletati eventuali ulteriori accertamenti, comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale dello stesso, l'avvio del procedimento di annullamento o decadenza, assegnandogli un termine di quindici giorni, trenta per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di scritti difensivi eventualmente corredati da documentazione.

3 - Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune adotta il provvedimento di annullamento o decadenza e lo notifica all'assegnatario, fissando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell'immobile vuoto da persone e cose. Tale provvedimento comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio ai sensi dell'art.16, comma 3 della legge regionale.

4 - Scaduto il termine, per il rilascio dell'alloggio, l'Ente Gestore applica un'indennità di indebita occupazione pari al canone massimo previsto per l'ERP con una maggiorazione del 30 per cento.

5 - In caso di rilascio volontario dell'alloggio l'assegnatario provvede a liberare l'immobile a propria cura e spese, nonché a disdettare e chiudere le utenze, come stabilito dall'art.16, comma 3 della legge regionale.

6 - Il procedimento di annullamento e decadenza si conclude con l'esecuzione dello sgombero coatto, nel caso in cui l'alloggio non venga rilasciato volontariamente. Per l'esecuzione dello sgombero il Comune si avvale dell'intervento della Polizia Locale, o in caso di necessità, delle Forze dell'ordine.

7 - Ai fini dell'inserimento nel piano degli sgomberi, il Comune effettua valutazioni preventive di natura socio-sanitaria nei confronti di quei nuclei familiari in situazioni di particolare fragilità sociale.

8 - Lo sgombero può essere differito per motivi di ordine pubblico, certificazione del medico presente al momento dello sgombero medesimo, arresti domiciliari non ancora noti al Comune, grave situazione sanitaria certificata da struttura pubblica e ritenuta incompatibile con l'estromissione anche di un solo componente del nucleo familiare presente nell'immobile.

9 - Tutti i beni mobili e le masserizie rinvenuti nell'alloggio e non immediatamente rimossi entrano nella disponibilità dell'ente proprietario.

10 - Le spese documentabili conseguenti all'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono sostenute dall'Ente proprietario, che potrà rivalersi nei confronti dei soggetti destinatari degli stessi.

11 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP chi ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando medesimo a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

12 - Nei casi di valutazione negativa dell'istanza di ampliamento da parte dell'Ente Gestore si applica l'art. 16 della L.R.10/2004 e s.m.i.

Art. 17 – Decadenza per morosità

1 - All'assegnatario moroso nel pagamento del canone e delle quote per i servizi accessori si applicano le procedure previste dagli artt.16 e 19 della L.R.10/2004 e s.m.i. e della deliberazione regionale di riferimento.

2 - Il mancato pagamento del canone e delle quote per servizi accessori dovuti, per tre mensilità anche non continuative, determina la messa in mora da parte dell'Ente Gestore il quale ingiunge il pagamento ai sensi dell'art.19 della L.R.10/2004 e s.m.i.

3 - A seguito della mancata corresponsione di quanto stabilito al comma 2, l'Ente Gestore propone al Comune la decadenza.

4 - Il Comune, entro trenta giorni dalla notizia del mancato pagamento, espletati eventuali ulteriori accertamenti, comunica all'assegnatario mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale dello stesso, l'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi degli artt.16 e 19 della L.R.10/2004 e s.m.i., fissando un termine non superiore a trenta giorni per il pagamento o la rateizzazione del debito.

5 - Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni, il Comune con provvedimento dirigenziale notifica la decadenza all'assegnatario, fissando un ulteriore termine non superiore a trenta giorni, valevole sia per la liquidazione della somma non riscossa, sia per la rateizzazione della morosità o in mancanza per il rilascio dell'alloggio libero e vuoto da persone e cose.

6 - Il provvedimento di decadenza comporta l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio ai sensi dell'art.16, comma 3 della legge regionale.

7 - La procedura amministrativa si conclude con la revoca del provvedimento di decadenza, nel caso in cui l'assegnatario regolarizzi la propria posizione debitoria, oppure, in caso contrario, con lo sgombero.

8 - Lo sgombero può essere differito per motivi di ordine pubblico, certificazione del medico presente al momento dello sgombero medesimo, arresti domiciliari non ancora noti al Comune, grave situazione sanitaria certificata da struttura pubblica e ritenuta incompatibile con l'estromissione anche di un solo componente del nucleo familiare presente nell'immobile.

9 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di un alloggio ERP chi ha subito un provvedimento amministrativo di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando medesimo a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

Art. 18 – Occupazione senza titolo di alloggi

1 - Nei casi di occupazione senza titolo degli alloggi ERP ai sensi dell'art.17 della L.R. 10/2004 e s.m.i. si applica la procedura prevista dall'art.16.

2 - Si applica il comma 1 anche ai richiedenti il subentro nel rapporto di assegnazione che non possiedono i requisiti previsti dall'art.12, comma 3 e seguenti della legge regionale.

3 - Si applica il comma 1 anche ai richiedenti il subentro nel rapporto di assegnazione che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art.12, comma 3 e seguenti della legge regionale, siano in condizione di morosità.

4 - Qualora i richiedenti di cui al comma 3 regolarizzino la propria posizione debitoria, anche con dilazioni, il procedimento di rilascio dell'alloggio è sospeso e successivamente revocato ad avvenuta regolarizzazione della medesima. In tal caso i richiedenti possono subentrare nell'atto convenzionale di locazione dell'assegnatario.

5 – Si applica il comma 1 anche ai soggetti che, pur avendo avuto una sistemazione provvisoria di cui all'art. 7 alla scadenza dei termini previsti dalla convenzione stipulata con l'Ente Gestore, non

siano in posizione utile nella graduatoria per l'assegnazione e non riconsegnino volontariamente l'alloggio ERP.

6 - Non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di un alloggio ERP, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio. In ogni caso, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

7 - Nei casi di valutazione negativa dell'istanza di subentro nel rapporto di assegnazione da parte dell'Ente Gestore, si applica l'art. 17 della L.R.10/2004 e s.m.i

Art. 19 – Occupazione abusiva di alloggi

1 - L'occupazione senza titolo di alloggi conseguita con atti o comportamenti penalmente rilevanti, ai sensi dell'art.17, comma 3 della L.R.10/2004 e s.m.i., concretizza la fattispecie di occupazione abusiva. In tale ipotesi, il Comune persegue gli occupanti ai sensi dell'art.633 del codice penale.

2 - Qualora sia segnalata un'occupazione abusiva di alloggio di edilizia residenziale pubblica l'Ente Gestore o il Comune, procede alla richiesta di accertamento alla Polizia Municipale, con contestuale denuncia penale nei confronti di tutti gli occupanti maggiorenni presenti di fatto nell'immobile, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

3 - Accertata l'occupazione abusiva da parte del Comune o dell'Ente Gestore, il Comune stesso, ricorrendo i presupposti dell'art.7 della Legge 241/1990 e s.m.i., emana immediatamente il provvedimento amministrativo nei confronti degli occupanti, con assegnazione di un termine di trenta giorni per il rilascio volontario dell'alloggio ERP.

4 - Nel caso di mancata riconsegna dell'alloggio, il Comune esegue coattivamente lo sgombero, avvalendosi della Polizia Municipale o in caso di necessità, delle Forze dell'ordine, senza inviare comunicazione all'occupante sulla data dell'intervento.

5 - Qualora gli occupanti rioccupino lo stesso immobile, lo stesso provvedimento opera come titolo esecutivo nei loro confronti.

6 - Tutti i beni mobili e le masserizie rinvenute nell'immobile e non immediatamente rimosse a cura degli esecutari entrano nella disponibilità dell'Ente proprietario dell'alloggio ERP.

7 - L'occupante abusivo non può partecipare al bando di concorso pubblico per l'assegnazione di alloggi ERP, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni successivi alla data del recupero dell'immobile, conseguito sia con sgombero coatto, sia con rilascio volontario. In ogni caso non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

Art. 20 – Situazioni e casi particolari

1 - In attuazione all'art.13, comma 5 della L.R.10/2004 e s.m.i., sono previsti interventi di sostegno per prevenire e rimuovere situazioni di morosità incolpevole e per attenuare eventuali situazioni di disagio, ove siano presenti anziani, minori, invalidi che necessitano di particolare tutela.

2 - Sono previsti, a tale scopo, momenti di raccordo e di confronto strutturati fra Ente Gestore, Comune e servizi sociali, socio-sanitari territoriali, finalizzati ad attenuare le suddette situazioni di fragilità sociale, anche attraverso l'utilizzo del fondo di sostegno economico all'utenza di cui all'art.20 della L.R.10/2004 e s.m.i.

3 - Il Comune nei limiti della disponibilità dei vincoli di bilancio comunale, partecipa al fondo di cui all'art.20 della L.R.10/2004 e s.m.i., unitamente a Regione ed Ente Gestore.

4 - La quota delle risorse comunali del fondo di sostegno economico all'utenza previsto dall'art.20 della l.r. 10/2004 e s.m.i. saranno prioritariamente destinate alle situazioni di morosità incolpevole, al fine di evitare la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

Art. 21 – Ampliamento del nucleo familiare, subentro nel rapporto di assegnazione, ospitalità temporanea, mobilità dell'utenza

1. Le procedure di ampliamento del nucleo familiare, subentro nel rapporto di assegnazione, ospitalità temporanea, mobilità dell'utenza sono applicate dall'Ente Gestore secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Disposizioni transitorie

1. Sino all'approvazione della graduatoria definitiva emanata a seguito delle modifiche apportate al presente Regolamento, le assegnazioni degli alloggi avvengono sulla base della graduatoria definitiva relativa al 1° aggiornamento per l'anno 2017 della graduatoria definitiva del bando generale di concorso per l'anno 2014.

Art. 23 – Commissioni

1 - La Commissione ERP interna all'Ente prevista nell'art.3 e la Commissione per la coabitazione sociale prevista nell'art.9 sono costituite entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Art.23-bis-

1 - La Direzione comunale competente in materia di assegnazione alloggi relaziona annualmente al Consiglio Comunale sull'applicazione del Regolamento ERP.

Art. 24 – Disposizioni finali

1 - Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la disciplina della L.R.10/2004 e s.m.i. e suoi provvedimenti attuativi.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2019-DL-394 DEL 02/10/2019 AD OGGETTO:
PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

17/10/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Paola Vinelli]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-394 DEL 02/10/2019	

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 17 / 10 /2019

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Vinelli

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2019-DL-394 DEL 02/10/2019 AD OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

17/10/2019

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Materese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2019-DL-394 DEL 02/10/2019 AD OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI GENOVA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita

17/10/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese